



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Direzione Generale

Via E. Caviglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, recante "*Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*", come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo con protocollo addizionale, formato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 recante "*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*";
- VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante "*Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli*";
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*", con particolare riferimento all'art. 1 comma 1, che ha previsto che ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono istituiti due distinti ruoli regionali,

articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondente ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento e all'art. 2 comma 1 che ha previsto che la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti;

- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante *"Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità"*, e in particolare l'art. 1-ter sull'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175 recante *"Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, *"Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e, in particolare, l'art. 13, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- VISTO l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
- VISTA l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la *"Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art. 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 103, recante *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;

- VISTO il Decreto Ministeriale 29 maggio 2024, n. 104 recante *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;
- VISTO l'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 29 maggio 2024, n. 103, dal quale risulta che, per la regione Lombardia, i posti messi a bando per la scuola dell'infanzia e primaria, sono 209, nonché l'Allegato 2 recante le Diocesi per le quali l'USR Lombardia è responsabile della procedura concorsuale;
- VISTO l'Allegato 1 al Decreto Ministeriale del 29 maggio 2024, n. 104, dal quale risulta che, per la regione Lombardia, i posti messi a bando per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono 190, nonché l'Allegato 2 recante le Diocesi per le quali l'USR Lombardia è responsabile della procedura concorsuale;
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 99, recante *"Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'articolo 4, comma 8-bis;
- VISTO il proprio decreto n. 1850 del 12 giugno 2024, recante la ripartizione all'interno delle diocesi della Lombardia, dei posti messi a bando con il citato Allegato 1 ai decreti ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024, come da ultimo revisionato e aggiornato con DDG USRLO n. 1516 del 3 agosto 2026;
- VISTO il decreto ministeriale del 22 luglio 2026, n. 143, trasmesso con nota MIM DGPER del 22 luglio 2026, prot. n. 19158, concernente le *immessioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica*, corredato dei relativi Allegati n. 1 e n. 2 indicanti la distribuzione territoriale del contingente assunzionale per l'a.s. 2026/2027, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTE e richiamate le previsioni del D.M. n. 103/2024 in relazione ai requisiti di ammissione dei candidati, all'articolazione della procedura, allo svolgimento delle prove scritte e orali nonché alla valutazione dei titoli (articoli 4-5-6-7-8);
- VISTO il proprio decreto n. 319 del 13 febbraio 2026 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale ordinaria degli insegnanti di religione cattolica indetta con D.M. n. 103 del 29 maggio 2024, nonché tutti gli atti ivi richiamati e connessi;
- VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
- VISTA la nota USRLO del 20 maggio 2026, prot. n. 26713 recante avviso ai candidati in merito alla conclusione delle prove orali, valutazione titoli nonché termini e modalità di gestione di eventuali reclami da parte degli aspiranti interessati partecipanti alle procedure concorsuali ordinarie IRC indette con decreti ministeriali n. 103 e n. 104 del 29 maggio 2024;
- VISTO e richiamato integralmente l'articolo 10 *"Graduatorie di merito regionali"*, del D.M. 29 maggio 2024, n. 103, che al comma 1 dispone che le *"graduatorie regionali di merito sono ripartite per ambiti diocesani e sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione delle graduatorie, nel limite dei posti banditi, nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali"*;
- RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 103/2024, all'approvazione delle graduatorie regionali di merito, redatte per ambiti diocesani della regione Lombardia, distinte per ordine e grado di scuola, fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche in conformità alla Legge n. 241/1990 in caso di eventuali sopravvenienze, anche giudiziali;

RIBADITO che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 e dell'articolo 10, comma 5, del D.M. 103/2024 *"tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Dirigente preposto all'USR può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale"* e che *"le graduatorie finali di merito, distinte per ambiti diocesani, sono approvate sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato"*,

DECRETA

Art. 1)

Per quanto in premessa esposto, sono approvate ai sensi dell'articolo 10, del D.M. n. 103 del 29 maggio 2024, le graduatorie definitive di merito della *"Procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*. Le graduatorie sono approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.M. 103/2024.

Art. 2)

Le graduatorie regionali di merito, articolate per gli ambiti territoriali diocesani di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Vigevano e redatte nel rispetto delle previsioni contenute nel bando, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. In conformità a quanto previsto dall'articolo 10, commi 6 e 7, del D.M. n. 103/2024, tali graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo all'approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3)

L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito allegate al presente decreto è subordinata, per ciascun anno scolastico di vigenza delle stesse, all'adozione di successivi e specifici provvedimenti formali. Tali provvedimenti sono adottati previa intesa con l'Ordinario diocesano territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 8, del Decreto Ministeriale n. 103/2024. Le immissioni in ruolo dei docenti di religione cattolica per l'anno scolastico 2026/2027 saranno disposte in applicazione del combinato disposto di cui alla legge 18 luglio 2003, n. 186 e al decreto ministeriale 22 luglio 2026, n. 143. Le predette assunzioni opereranno tassativamente nei limiti del contingente autorizzato, secondo la distribuzione territoriale definita, per la regione Lombardia, dagli Allegati 1 e 2 del richiamato decreto assunzionale e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge n. 186/2003.

Art. 4)

L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso e la piena corrispondenza dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 5)

Il presente provvedimento è trasmesso al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e sul Portale unico del reclutamento nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, pubblicità e trasparenza in premessa richiamate.

Art. 6)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario ai sensi del D.L. 19/2026, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA



Luciana Volta
Ministero
dell'Istruzione e del
Merito
03.08.2026
15:54:32
GMT+02:00

Dirigente Ufficio VII – Adamo Castelnuovo/rf

Allegati:

- Graduatorie definitive regionali di merito, articolate per ambiti territoriali diocesani della Lombardia - Concorso ordinario insegnanti religione cattolica scuola infanzia e primaria ex D.M. 103/2024

*Ai candidati – sito web USR Lombardia
Albo – Sito USR Lombardia
Alle Diocesi della Lombardia
Al Ministero dell'istruzione e del merito
Agli Ambiti Territoriali dell'USR Lombardia
Alle OOSS
Agli Atti*